



Camera dei Deputati

XIX Legislatura

Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

Documento di osservazioni e proposte

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"

(A.C. 1060)

13 aprile 2023

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato, CNA e Casartigiani di fornire il proprio contributo in merito alla discussione del decreto-legge all'esame delle Commissioni Finanze e Affari sociali.

ENERGIA (Artt. 2 e 4)

Il DL alla nostra attenzione prevede una serie di importanti misure per l'alleggerimento dei costi energetici per imprese e famiglie, con un particolare riguardo per le famiglie, proseguendo in sostanziale continuità con i provvedimenti precedenti.

L'articolo 1 estende al secondo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del *bonus* sociale per le famiglie clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico previsto per il I trimestre, destinando risorse per circa 400 milioni di euro a valere sulla Cassa per i servizi energetici e ambientali, a cui afferiscono i conti relativi agli oneri generali del sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali. Di tale *bonus* beneficiano i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, le famiglie con almeno 4 figli e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro e i nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Si tratta di una previsione che va nella direzione della salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie più fragili e non può che essere condivisibile.

A tale misura si aggiunge l'articolo 3 che destina 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 per contributi per alleggerire la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza che non usufruisca di *bonus* sociale elettrico, applicabile solo nei mesi invernali in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh su base mensile con un impatto di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Rispetto a una tale misura, si condivide la finalità di contenimento dell'inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie ma non appare rispondente a logiche di equità sociale a prescindere dalla capacità reddituale dei nuclei familiari, in quanto tale misura va a beneficio di tutti i nuclei familiari per le utenze delle abitazioni in cui sono residenti ma la condizione di difficoltà nella spesa per il riscaldamento varia al variare del reddito e questo dovrebbe essere tenuto nella dovuta considerazione per fare in modo che l'alleggerimento riguardi in misura più efficace chi si trova in condizioni di maggiori difficoltà. Sempre le famiglie, questa volta assieme alle imprese, sono beneficiarie dell'annullamento degli oneri generali sul gas e della riduzione al 5% dell'aliquota IVA pagata sui consumi dei mesi aprile-maggio. Si tratta di misure che salutiamo con favore anche con riferimento alle imprese, ma è tuttavia necessario evidenziare che la riduzione dell'IVA ha un mero effetto in termini di minore esborso che verrà poi recuperato dalle imprese stesse e che l'annullamento degli oneri gas vale 280 milioni di euro sia per i clienti civili sia per gli usi industriali.

In termini di impatto sulle imprese, gli effetti maggiori si riscontrano nell'articolo 4 che rimodula l'ammontare dei crediti d'imposta loro riconosciuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Per l'energia elettrica, il credito alle imprese a forte consumo passa dal 45% riconosciuto nel I trimestre al 20% riconosciuto nel II trimestre; mentre il credito riconosciuto alle piccole imprese, ossia quelle dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiori a 4,5 kW, passa dal 35% nel I trimestre 2023 al 10% nel II trimestre; inoltre per le imprese con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW viene meno per il II trimestre l'annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, già eliminato per le imprese con potenza superiore a 16,5 kW a partire dal primo trimestre dell'anno.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto a una siffatta rimodulazione dell'intensità di aiuto, deve esser comunque messo in evidenza che la stima dell'importo del credito, per un'azienda tipo con 10 kW di potenza, ammonterà, per il II trimestre 2023, a circa 40 euro nel trimestre, su una spesa complessiva nello stesso trimestre di circa 800 euro, con una riduzione di appena il 5% sul totale bolletta; in queste condizioni è ragionevole immaginare, data l'esiguità dell'intervento, che le imprese rinunceranno probabilmente al credito per il II trimestre, anche in considerazione della laboriosità del calcolo, soprattutto nel caso in cui il fornitore attuale non sia lo stesso che le serviva nell'anno 2019.

Concludendo, se da un lato è doveroso ricordare che stiamo assistendo, certamente, a una sostanziale riduzione del prezzo in borsa dell'elettricità, stimato attorno ai 130 €/MWh nel trimestre in corso – più che dimezzato rispetto ai 300 €/MWh riscontrato nell'anno 2022 – dall'altro è opportuno ricordare che tale prezzo rappresenta circa il doppio di quello pagato in condizioni di "normalità" pre pandemica e pre conflitto nel 2019 in cui il PUN annuo si assestava attorno ai 50 €/MWh: le imprese, quindi, in questo momento storico stanno pagando per le forniture elettriche un prezzo che è pur sempre il doppio rispetto a quello pagato in una situazione di normalità.

Per questo, considerata l'esiguità del credito concesso e la tendenza dell'andamento dei prezzi sin qui tratteggiato, siamo indotti a ritenere che sarebbe probabilmente più utile ed efficace limitare la platea dei beneficiari ai soli clienti basse tensioni altri usi con potenza superiore a 16,5 kW, incrementando l'entità del credito d'imposta dal 10% al 20%. Riteniamo infatti maggiormente equo intervenire soltanto su questa classe di utenti i quali, peraltro, hanno scontato per primi la reintroduzione degli oneri generali di sistema già nel primo trimestre dell'anno, che ha inciso per circa il 12% sull'imponibile dei costi e che, a seguito dell'introduzione delle norme sul mercato della capacità, scontano un onere per il dispacciamento mediamente doppio rispetto a 2 anni fa, essendo passato da circa 10 €/MWh a 20 €/MWh.

Quanto sopra consentirebbe a imprese che hanno profili di consumo significativi di poter contare su un intervento di sostegno quale quello del credito di imposta in grado di riportare, con una maggiore gradualità, dette imprese verso un regime di recupero di costi "normali", ricordando comunque che il sistema di determinazione dei costi energetici incide, in modo strutturale, in maniera discriminatoria su queste classi di utenza.

Parallelamente, per evitare che per le imprese di più piccola dimensione – con potenza al di sotto dei 16,5kW – vengano meno repentinamente tutte le misure di sostegno (in presenza di valori

del PUN che, come già evidenziato, seppur scesi, risultano comunque maggiori dei valori precisi), si propone di mantenere per queste l'azzeramento degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche per un ulteriore trimestre. A tal proposito però va ribadito che, con il rientro a una normalità di costo, resta immutata e urgente l'esigenza di un intervento strutturale sulla struttura di costo per le MPMI con l'auspicio – più volte avanzato dalle scriventi Organizzazioni – del trasferimento del gettito degli oneri generali del sistema elettrico a fonte diversa dalla bolletta elettrica, auspicio fatto proprio anche dall'Autorità di Regolazione in numerose occasioni tra le quali si segnala l'ultima relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2021.

CUMULABILITÀ INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (Art. 7)

Positivo il parere sulla disposizione che, all'articolo 7, prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso un contributo dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo restando che il totale dell'agevolazione (detrazione e contributo) non deve eccedere la spesa eleggibile.

Sarebbe tuttavia necessario, per garantire omogeneità di trattamento anche nei confronti di eventuali e quanto mai opportuni successivi interventi da parte di Regioni e Province autonome, riconoscere "a regime" tale modalità di determinazione della detrazione, e non, quindi, limitatamente ai contributi istituiti alla data del 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

È altresì auspicabile, per maggiore chiarezza, che vengano definiti, con specifici richiami normativi, gli interventi di risparmio energetico cui la norma intende fare riferimento, per dare certezza applicativa agli operatori.

PAYBACK (Artt. 8-9)

Il decreto-legge in parola introduce alcune disposizioni volte ad attenuare le criticità connesse al ripiano da parte delle imprese del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. *payback*), il cui termine di versamento è stato opportunamente, da ultimo, prorogato al 30 aprile 2023 dal DL cosiddetto milleproroghe.

In particolare, la norma istituisce uno specifico fondo di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le Regioni in proporzione agli importi ad esse spettanti per gli anni dal 2015 al 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022. Tale fondo copre solo parzialmente le somme necessarie al ripiano generato dai *deficit* regionali, lasciando in capo alle imprese stesse la restante quota, in misura pari al 48% dell'importo indicato nei provvedimenti emanati dalle Regioni per il ripiano stesso, del ripiano da versare entro il 30 giugno da parte delle imprese che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato.

A giudizio delle scriventi Organizzazioni, tale provvedimento, seppure attenuando l'impatto del *payback* sulle imprese, tuttavia non risolve alla radice le problematiche connesse all'introduzione di un sistema che appare illegittimo sotto due aspetti: in primo luogo in quanto i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale

viene fissato dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa preventivato; in secondo luogo, perché addossa una responsabilità in capo agli operatori, pur non dipendendo da questi lo sfioramento dei tetti di bilancio.

Auspichiamo, pertanto, che la norma in oggetto, per le ragioni esposte, venga definitivamente superata attraverso sistemi non penalizzanti per le imprese fornitrici che non possono essere chiamate a sopportare la responsabilità pubblica connessa all'osservanza dei tetti di spesa fissati.

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (Artt. 17-22)

Le misure finalizzate a riconoscere un maggiore arco temporale per l'accesso ad alcune forme di definizione agevolata appaiono senz'altro positive, al fine di fornire agli operatori un più ampio periodo di tempo per l'individuazione dei soggetti potenzialmente interessati e l'espletamento dei necessari adempimenti.

Per tale motivo, riteniamo opportuno fornire analoga possibilità a quanti intendono avvalersi della cosiddetta "definizione delle cartelle", prevista dall'articolo 1, ai commi 231-250, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il cui termine di presentazione della relativa dichiarazione all'agente della riscossione rimane ad oggi fissato al 30 aprile 2023. Si auspica, pertanto, lo slittamento di tale scadenza alla successiva data del 30 giugno 2023, con la conseguente proroga di tutti i termini strettamente collegati alla data di presentazione della citata istanza, tra cui il versamento in unica soluzione e della prima rata in caso di scelta per la modalità di pagamento rateizzata, che potrebbero essere ragionevolmente posticipate al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio); potrebbe rimanere invariato il termine di versamento della seconda rata, fissato al 30 novembre 2023, e delle successive scadenze (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 fino a esaurimento del piano di rateizzazione scelto).